

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MARGHERITI, MORA, VERCESI, PERRICONE, CASCIA e LOPS**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GENNAIO 1990

Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, sulla tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto del Presidente della Repubblica n. 930 del 1963, recante «Norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini», che ha prodotto importanti risultati sul piano del miglioramento qualitativo della vitivinicoltura italiana, abbisogna oggi di un aggiornamento complessivo.

In proposito sono state presentate proposte di legge da diversi Gruppi parlamentari.

Una questione però si presenta con immediata urgenza. Infatti, il decreto del Presidente della Repubblica in questione, all'articolo 7, primo comma, prescrive che l'applicazione del contrassegno di Stato, previsto per i vini a denominazione di origine controllata e garantita, venga effettuata: «in modo tale da impedi-

re che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del contrassegno stesso».

È chiaro il giusto intento di impedire l'uso del medesimo contrassegno per più di una volta. Solo che l'unico modo di rispettare tale disposizione è risultato quello di applicare il contrassegno a cavaliere sull'imboccatura del recipiente. Ne sono derivate le seguenti negative conseguenze:

- 1) sovrapposizione al contrassegno IVA, in contrasto con la normativa in vigore;
- 2) scarsa adesività del contrassegno alla superficie della bottiglia e della capsula;
- 3) necessità di sostituire le normali macchine etichettatrici, con notevole aggravio dei costi, specie per le aziende di piccola e media dimensione, tanto che il Ministero dell'agricol-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tura e delle foreste ha fino ad ora concesso proroghe sulle modalità di applicazione del contrassegno stesso.

Al fine di prevenire tali complicazioni e la necessità di ulteriori proroghe, evitando ogni possibile abuso ed assicurando il rispetto pieno della normativa, sembra utile affidare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il compito di stabilire le modalità concrete di

applicazione, al fine renderle rispondenti ai vari tipi di recipienti ed alla continua evoluzione delle macchine etichettatrici.

A tale proposito, si propone di modificare il primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, nella forma indicata nel presente disegno di legge, confidando nell'impegno per una rapida approvazione da parte di tutti i Gruppi parlamentari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, è sostituito dal seguente:

«I vini con denominazione di origine "controllata e garantita" devono essere immessi al consumo in bottiglia o in altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, recanti le indicazioni di cui all'articolo 16 del presente decreto e muniti, a cura delle ditte imbottigiatrici, di un contrassegno di Stato, applicato secondo le modalità prescritte dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste».